

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4277

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SATANASSI, MORA, BELLINI, DIGLIO, MARTINO,  
PELLIZZARI, RABINO, IANNI, ZOPPETTI**

*Presentata il 17 dicembre 1986*

### Modifiche all'ordinamento professionale dei periti agrari

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Nell'ordinamento delle libere professioni i titoli di studio hanno un'importanza grandissima, rappresentano una condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale, una condizione però lungi dall'essere sufficiente.

Lo Stato pone infatti altre condizioni, quali il praticantato e/o l'esame di Stato di abilitazione professionale per l'iscrizione agli ordini professionali ed il conseguente diritto all'esercizio della professione.

Le questioni aperte relative a titoli di studio e libere professioni sono queste:

a) le leggi prevedono un esame di carattere pratico professionale per i ragionieri ed i periti commerciali, nonché per i geometri, successivo al conseguimento del diploma di maturità; un esame di idoneità professionale per i giornalisti;

b) le leggi prevedono per tutti gli ordini professionali il superamento di un

esame di Stato, successivo a quello sostenuto al termine del corso di studi. Si registrano però due eccezioni: periti industriali e periti agrari; l'assenza di un esame di Stato per questi due ordini costituisce una violazione della Costituzione. La Costituzione parla di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Mentre per tutti gli altri ordini l'esame di Stato è sostenuto dopo il conseguimento del titolo di studio specifico richiesto, per i periti agrari l'esame di Stato è collocato al termine degli studi, e coincide con l'esame conclusivo del corso di studi che rilascia il diploma abilitante per l'esercizio della professione.

Gli organismi professionali della categoria non ritengono che il titolo conseguito, dopo le disposizioni del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, sulla riforma degli esami di Stato, corrisponda più, nella sostanza a

quello previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434.

Si pone ora, quindi, il problema di imprimere un valido crisma normativo all'iniziativa suddetta, e ciò mediante lo strumento di una legge formale, giacché non si tratta solo di modificare e integrare la legge 28 marzo 1968, n. 434, ma di colmare la lacuna legislativa verificatasi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 9 del 1969, il quale ha strutturato *ex novo* l'esame di maturità tecnica per periti agrari eliminando quel carattere tecnico-pratico dell'esame stesso, necessario per l'iscrizione all'albo professionale.

A ciò si provvede con l'unità proposta di legge, che distingue, all'articolo 1, tra possesso del titolo di perito agrario e esercizio della libera professione relativa, riservando il medesimo agli iscritti nell'albo professionale, e che all'articolo 2 subordina l'iscrizione in questione al conseguimento dell'abilitazione professionale, legato al compimento di un biennio di praticantato e al successivo superamento di un esame di Stato.

L'articolo 3, infine, detta le opportune disposizioni transitorie intese a salvaguardare l'efficacia delle iscrizioni sin qui effettuate dai collegi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il titolo di perito agrario spetta a coloro che hanno conseguito il diploma in un istituto tecnico agrario o parificato.

## ART. 2.

1. Per essere iscritto nell'albo e nell'elenco speciale dei periti agrari è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) avere la residenza nella circoscrizione del Collegio nel cui albo od elenco speciale chiede di essere iscritto;

d) essere in possesso del diploma di perito agrario;

e) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie e forestali, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

3. Le modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti agrari sono disciplinate dalle direttive che il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari emana entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**ART. 3.**

1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.